



**Comune di Camerino  
Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 334 del 27-03-2018**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Ufficio:**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT ANNESSO AGRICOLO SITUATO IN LOC. MONTAGNANO F. 27 P.LLA 193 - PROPRIETA' RIPOSATI GIANNINO**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

RICHIAMATA la nota prot. 43716 del 13.04.2016 da parte dell'ASUR Area Vasta 3 Servizio Igiene e Sanità Pubblica, assunta al protocollo del Comune di Camerino con il n. 7776 del 26.04.2016 con la quale veniva comunicato che a seguito di esposto il personale di vigilanza in data 04.04.2016 alle ore 9,00 circa aveva effettuato un accesso in loc. Montagnano di Camerino allo scopo di verificare lo stato di conservazione di un accessorio agricolo ivi presente, rilevando che il tetto del manufatto, apparentemente in lastre di cemento amianto e non raggiungibile senza idonea attrezzatura, si presentava in condizioni di degrado, ritenendo opportuno far effettuare interventi di manutenzione a carico dei proprietari al fine di stabilire l'eventuale necessità di rimozione

;

RILEVATO che il manufatto in questione veniva individuato in loc. Montagnano e distinto al F. 27 p.lla 193, come da planimetria catastale allegata, di proprietà del sig. RIPOSATI GIANNINO (C.F.: RPSGNN45P24H501S), nato a Roma il 24.09.1945 e residente in loc. Fiume, 1- 62036 Pieve Torina (MC);

VISTA la lettera prot. 10082 del 26/04/2016 con la quale il Comune di Camerino trasmetteva al proprietario del manufatto in questione la nota dell'ASUR prot. 43716 del 13.04.2016 relativa allo stato di degrado della copertura dell'annesso agricolo chiedendo una relazione, di un tecnico abilitato, dalla quale si evincesse lo stato della copertura ed eventualmente gli interventi da effettuare per metterla in sicurezza al fine di non creare problemi igienico sanitari all'ambiente circostante;

VISTA la risposta del signor Riposati Giannino assunta al n. 10082 del 26.05.2016 e trasmessa all'ASUR Area Vasta 3, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con la quale il proprietario s'impegnava ad eliminare l'inconveniente tramite ditta specializzata entro un termine congruo;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato, in data 27.03.2018, congiuntamente da tecnico comunale e da un tecnico della prevenzione dell'ASUR, nel quale è riportato che la copertura in cemento amianto risulta ancora in stato di degrado, con diverse fessurazioni, buchi e rotture;

ATTESO che detto verbale indica come necessaria l'emissione da parte del Sindaco di un provvedimento amministrativo che obblighi la proprietà ad una verifica tecnica sulle condizioni dei materiali ed a un successivo intervento, qualora necessario, di manutenzione/bonifica della copertura;

RITENUTO, a tutela della salute pubblica, necessario ordinare l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica della copertura in cemento amianto ubicata nella proprietà del Sig. Riposati Giannino e situata in loc. Montagnano di Camerino (foglio 27, Part. 193), che dovrà a sue cure e spese incaricare preventivamente un tecnico abilitato alla valutazione della natura dei materiali e sugli interventi di manutenzione/bonifica degli stessi, assegnando un termine massimo di 30 gg per il completamento dei lavori;

CONSIDERATO che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATA la vigente normativa nazionale (Legge 27/3/1992 n. 257, D.M. 6/9/1994) nonché le disposizioni adottate dalla Regione Marche (D.G.R. 30/12/1997 n. 3496 e ss.mm.ii., D.D.S.San. 30/1/2003 n. 33) in materia di amianto;

VISTO il DM 06/09/94;

VISTO l'Art 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Camerino;

VISTA la L. 257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia  
VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

## O R D I N A

al Sig. RIPOSATI GIANNINO (C.F.: RPSGNN45P24H501S) nato a Roma (RM) il 24.09.1945 ed residente in Fraz. Fiume n. 1, 62036 Pieve Torina, in qualità di proprietario, di:

- **provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 30 gg dalla notifica della presente ordinanza, con riferimento all'annesso agricolo ad uso fienile, sito in loc. Montagnano, contraddistinto al Catasto fabbricati di Camerino al foglio 27, Part. 193, sub 5, come individuato nelle planimetrie allegate:**
  1. a proprie cure e spese all'affidamento di incarico a tecnico specializzato ed abilitato affinché esprima valutazioni sulla natura dei materiali e degli interventi di bonifica/manutenzione da intraprendere;
  2. a proprie cure e spese alla messa in sicurezza ed alla bonifica di tutte le coperture e i manufatti in cemento amianto dell'area in oggetto con le modalità previste dalle normative vigenti;
  3. a comunicare a questo Comune il piano di lavoro;
  4. a far pervenire a questo Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui ai punti 1 e 2, apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte di tecnici abilitati, la bonifica/manutenzione di tutte le coperture e dei manufatti in cemento amianto dell'area in oggetto;
  5. a consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

## D I S P O N E

- che l'ufficio di Polizia Municipale e la ASUR AREA VASTA 3 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
- di notificare la presente ordinanza a:  
sig. Riposati Giannino, loc. Fiume, 1- 62036 Pieve Torina (MC)
- di trasmettere la presente ordinanza a:
  - ASUR Marche Area Vasta 3, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – via Salimbeni, 64 - 62027 San Severino Marche (MC)
  - Stazione dei Carabinieri di Camerino;
  - Ufficio Tecnico del Comune di Camerino – Servizio Ambiente;

- che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite come previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
- che l'adozione del presente provvedimento venga pubblicata all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune

### **I N D I V I D U A**

quale responsabile del procedimento ai sensi della L.n. 241/1990 l'ing. Marco Orioli dell'UTC in qualità di responsabile del servizio ambiente e comunica che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'UTC in via Le Mosse, 10, Camerino

### **A V V E R T E**

che in caso di inadempienza al presente provvedimento si procederà a termini di legge.

### **R E N D E N O T O**

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro sessanta (60) gg ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi (120) gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO  
PASQUI GIANLUCA**